

Eucaristia-Istruzione su aspetti della celebrazione-Decreto 1983

DECRETO E ISTRUZIONE

SU ALCUNI ASPETTI DELLA MESSA

L.V.D. LXXIV (1983) pp. 559-576

Ad applicazione e completamento della legislazione comune alla Chiesa universale contenuta nel nuovo Codice di Diritto Canonico, dove l'Eucaristia è considerata come 'culmen et fons' della vita della Chiesa, ritengo opportuno regolare e unificare secondo i nuovi canoni la disciplina della Diocesi a riguardo della iterazione, della applicazione, dei legati della Messa.

Pertanto, dopo aver sentito il Consiglio Presbiterale Diocesano, a norma dei cann. 391 e 392 del C.D.C.

Approvo l'"Istruzione su alcuni aspetti della Santa Messa", che viene pubblicata col presente Decreto e che nelle 'Disposizioni Pastorali ' (Art. 1-16) ha valore normativo per tutta la Diocesi;

Dispongo che queste nuove norme, le quali annullano la disciplina precedente, entrino in vigore dal 1° gennaio 1984.

Bergamo, Festa di S. Andrea Ap.

30 novembre 1983

+ GIULIO OGGIONI, *Vescovo*

A. Pesenti, *Canc. Vesc.*

ISTRUZIONE SU ALCUNI ASPETTI

DELLA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA

(Iterazione, applicazione ed elemosina, legati)

In molti testi il Concilio ha sottolineato la centralità dell'Eucaristia e in particolare del sacrificio eucaristico, cioè della S. Messa, come 'fonte ed apice di tutta la vita cristiana' (LG 11,1): dei singoli e, soprattutto della Chiesa. Dalla Eucaristia infatti parte e alla Eucaristia giunge come a suo termine non solo l'attività sacramentale della Chiesa (LG 11,1), ma anche la sua attività evangelizzatrice (PO 5,2), quella apostolica e pastorale (AA 3,1), quella costruttiva della comunità cristiana (PO 6,5).

Questo insegnamento, che dopo il Concilio è stato ripreso molte volte e autorevolmente - ricordo solo la lettera 'Dominicae cenae' di Giovanni Paolo II (24 febbraio 1980) e il recente piano pastorale della CEI 'Eucaristia, comunione e comunità' (22 maggio 1983) - deve stimolare, illuminare e guidare in ogni Chiesa particolare una intensa pastorale eucaristica, sia sul piano generale, sia su determinati aspetti particolari. Ed è appunto su alcuni di questi aspetti particolari - e precisamente sulla iterazione delle Messe - che voglio intervenire con questa istruzione, tenendo presente l'ampia discussione che il Consiglio presbiterale ha fatto sull'argomento e il parere di persone pastoralmente preparate.

Il documento si sviluppa in due parti. La prima contiene alcune riflessioni dottrinali, le quali non intendono esaurire il tema della Eucaristia, ma soltanto offrire indicazioni puntuali per motivare e spiegare le disposizioni successive. La seconda parte traccia appunto alcune disposizioni, a cui ci si dovrà attenere, a proposito di iterazione delle Messe, di intenzione ed offerte per la Messa, di offerte per i legati.

Questo documento nelle sue due parti, dottrinale e dispositiva, servirà anche per fare ai fedeli una catechesi illuminata e precisa, per aiutare a comprendere il significato ecclesiale e comunitario della iterazione delle Messe e le motivazioni profonde che giustificano l'uso dell'offerta per la celebrazione della Messa manuale o legatizia. Si eviterà così il pericolo di richiedere l'iterazione per comodo privato e di dare la propria offerta come delega al sacerdote anziché come segno di partecipazione personale al sacrificio eucaristico.

PRIMA PARTE

RIFLESSIONI DOTTRINALI

Osservazioni generali

Prima di considerare i singoli argomenti propostoci è opportuno richiamare tre atteggiamenti che devono caratterizzare ogni riflessione dottrinale e ogni disposizione pastorale sull'Eucaristia.

1. Un primo atteggiamento - ed è quello fondamentale - sta nel cogliere l'Eucaristia, con la mente e il cuore, come il grande 'mistero della fede': così ci invita ad accettarlo il sacerdote celebrante dopo il rito solenne della consacrazione. L'Eucaristia è 'mistero' non soltanto perché è verità e realtà che supera la nostra intelligenza, ma anche e più perché contiene realmente e completamente il mistero della nostra salvezza, cioè Cristo nostra pasqua; e lo contiene in un modo sacramentale, cioè in un modo che è insieme significativo ed operativo: l'Eucaristia infatti, come ogni sacramento, produce e realizza ciò che significa.

Il senso dell'Eucaristia come 'mistero', senso pieno di rispetto e di fiducia, di tremore e di amore, di stupore e di ammirazione, deve esprimersi non solo nel comportamento del singolo fedele, ma in quello di tutta la comunità cristiana; in particolare, deve animare l'attività pastorale della Chiesa, quando lo annuncia nella catechesi, quando lo celebra nella liturgia e quando traccia direttive per educare i fedeli a viverlo.

Il comportamento dei cristiani e della Chiesa di fronte all'Eucaristia come mistero qualifica così profondamente la loro fede e la loro pietà, che esse possono misurarsi, nel bene come nel male, sul livello di tale comportamento. Disattenzione e trascuratezza, faciloneria e superficialità, eccessivo timore e conseguente rifiuto dell'Eucaristia, indicano un cristianesimo disattento, superficiale, fondato sulla paura; mentre una pietà eucaristica fervente, piena di rispetto e di amore è segno e mezzo di un cristianesimo autentico ed intensamente vissuto.

2. Un secondo atteggiamento di fronte alla Eucaristia è di considerarla non solo come rito da celebrare, ma anche come 'mistero da contemplare': la pietà eucaristica è profondamente contemplativa.

L'Eucaristia trova la sua espressione più alta e perfetta nella celebrazione del sacrificio della Messa: ma non si esaurisce qui. Essa infatti, ed essa sola, è un 'sacramento permanente' che persiste fino a quando durano le Specie, come presenza reale e sacramentale del mistero pasquale che è Cristo. Perciò l'Eucaristia 'permane', anche al di fuori della celebrazione della Messa, come un 'mistero da contemplare' nella meditazione, nell'adorazione, nel culto.

Certo, pure gli altri sacramenti non sono solo riti da celebrare ma anche verità da annunciare, da credere e da meditare; però di fronte a questi sacramenti la meditazione non si riferisce, tranne che nel momento della celebrazione, ad un sacramento presente; si riferisce solo alla

verità, alla dottrina, agli effetti del sacramento. L'Eucaristia invece, oltre che verità da annunciare e da credere, oltre che rito da celebrare e da contemplare mentre lo si celebra, è, come abbiamo detto, un 'sacramento permanente' di fronte al quale l'atteggiamento fondamentale è la 'contemplazione'.

Una pietà vera deve quindi vivere intensamente l'aspetto meditativo e contemplativo della Eucaristia; e una pastorale autentica deve proporlo insistentemente. Tale atteggiamento è invece tradito in una pastorale e in una pietà che si limitano a moltiplicare le celebrazioni della santa Messa, magari in modo affrettato e dissipato, trascurando di esprimersi anche in momenti di adorazione e contemplazione, sia durante la Messa che al di fuori di essa. Del resto il rito rinnovato della santa Messa non solo valorizza la 'mensa della parola' con la ricchezza delle letture bibliche - ed è già questo un momento altamente meditativo - ma invita al 'sacro silenzio', cioè alla meditazione contemplativa, nei momenti più significativi della celebrazione e, in particolare, dopo la santa comunione.

In sintesi: se ogni sacramento deve essere evangelizzato e conosciuto con fede, l'Eucaristia, sia nella celebrazione della Messa, sia nella sua presenza reale e sacramentale, deve essere contemplata con riverenza, con fede, con amore: la pietà e la pastorale eucaristica devono essere 'contemplative'.

3. Un terzo atteggiamento di fronte all'Eucaristia è di coglierla come 'mistero comunitario'. L'Eucaristia, come Messa, comunione e presenza sacramentale, è senza dubbio un dono fatto a ciascun cristiano: ma non è un dono individuale e privatistico. L'Eucaristia non è data prima ai singoli e poi alla comunità, ma è data alla comunità, alla Chiesa, e di conseguenza ai singoli: L'Eucaristia ha dimensioni comunitarie, è segno e strumento di comunione ecclesiale.

In due sensi: primariamente nel senso che l'Eucaristia costruisce la Chiesa, secondariamente nel senso che la Chiesa compie il segno sacramentale dell'Eucaristia. Per questo si suole dire che l'Eucaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa l'Eucaristia (cfr. *Dominicae cenae* n. 4).

Se si vuole cercare una motivazione e una fondazione della struttura comunitaria della Eucaristia, essa è da ricercarsi nel fatto che il mistero pasquale' cioè Gesù Cristo morto e risorto presente nell'Eucaristia, vivifica i singoli fedeli tutti insieme - 'comunitariamente' - associandoli a sé in perfetta 'comunione' come membra al corpo. In altre parole: nella Eucaristia la 'comunione' con Cristo fa dei fedeli una 'comunità' e solo così i singoli vengono salvati e vivificati.

La pietà e la pastorale eucaristica devono rispettare questa dimensione comunitaria e devono perciò evitare ogni individualismo ed ogni appropriazione privata sia da parte del sacerdote celebrante, sia da parte dei fedeli.

Le riflessioni fatte e le disposizioni che verranno proposte sugli argomenti particolari della iterazione delle Messe, dell'intenzione e offerta per la Messa, dei legati, si sviluppano sul fondamento e alla luce di queste considerazioni che ci hanno mostrato l'Eucaristia come mistero di fede, come realtà da contemplare, come sacramento comunitario. Approfondendo tali riflessioni e attuando tali disposizioni i sacerdoti e i fedeli saranno aiutati a far sì che le loro comunità divengano autenticamente e fervidamente eucaristiche e quindi cristiane.

Iterazione della S. Messa

Il comportamento del sacerdote e dei fedeli di fronte al problema della iterazione della Messa deve essere deciso tenendo presente i tre aspetti della Eucaristia come mistero di fede, come mistero da contemplare, come mistero creatore di comunità.

Questi aspetti sono la motivazione profonda per cui la Chiesa ha stabilito che ogni sacerdote celebri, normalmente, una sola messa al giorno (can. 905 § 1): il mistero eucaristico infatti richiede preparazione e ringraziamento, attenzione e concentrazione, per cui non è facile

ripetere ed iterare, con la dovuta devozione, la Messa nello stesso giorno. Il mistero eucaristico è a servizio della comunità, per cui la celebrazione della Messa non deve essere moltiplicata per richieste individualistiche o di piccoli gruppi. Ed ecco allora alcune conseguenze.

L'aspetto 'contemplativo' della Eucaristia deve vibrare, anzitutto, durante la celebrazione della Messa nel cuore e nella mente sia del sacerdote celebrante che dei fedeli. Per questo motivo la Messa non può essere affrettata, ma deve essere celebrata, senza cadere in lungaggini, con calma e riflessione, favorendo opportuni e intensi momenti di silenzio. Inoltre l'aspetto contemplativo si esprimerà nell'adorazione, personale e comunitaria, della Eucaristia, come sacramento della presenza reale di Cristo (cann. 934-944); sono errate una pietà e una pastorale eucaristica che si riducano, interamente o quasi, alla celebrazione della santa Messa: esse infatti moltiplicherebbero le Messe come rito, impedendone la contemplazione e trascurando la dimensione della Eucaristia come sacramento permanente.

L'aspetto 'comunitario' della Eucaristia richiede una celebrazione fatta nella comunità e per la comunità: anche nel caso in cui la Messa fosse celebrata davanti ad un solo fedele o su richiesta di un gruppo, essa vale per tutta la Chiesa. Le celebrazioni eucaristiche, e in particolare la santa Messa, devono essere fatte tra i fedeli e per i fedeli.

L'Eucaristia, che crea la Chiesa, ha intrinsecamente questa dimensione comunitaria, che non deve essere tradita con richieste individualistiche o particolaristiche. Diversamente sarebbe vanificato questo intrinseco orientamento.

N.B. La dimensione comunitaria della Eucaristia e, in particolare, della Messa richiede, però, che essa sia accessibile a tutti i fedeli, specie in giorno festivo. E questo il motivo per cui la Chiesa concede la iterazione della Messa. Tale iterazione non trova ovviamente una causa sufficiente nella devozione del sacerdote, o nell'abbondanza delle 'intenzioni'; nemmeno è giustificata dalla richiesta particolaristica di un fedele o di un piccolo gruppo di fedeli; neppure è legittimata dal motivo di facilitare in ogni modo l'adempimento del precetto festivo: infatti il precetto della Messa ha come fine proprio quello di raccogliere in assemblea, alla domenica e nelle feste, la comunità di una chiesa particolare. Solo questa finalità comunitaria giustifica la richiesta e la concessione - soprattutto per le domeniche, meno per i giorni feriali - della iterazione delle Messe.

Intenzione e offerta per la celebrazione della Messa

Celebrare secondo una particolare intenzione e dare una offerta per applicare la Messa sono uso tradizionale nella Chiesa. Si tratta però di un uso che, per la grandezza del mistero eucaristico e per la possibilità di abusi, deve essere ben compreso e ben praticato, evitando la esagerazione sia nel privilegiarlo come aspetto preminente della pietà e della pastorale eucaristica, sia nel respingerlo come contrario alla sublimità della Eucaristia e alla sua finalità comunitaria. Per questo ritengo opportuno svolgere alcune riflessioni sul tema dell'intenzione e su quello dell'offerta, temi diversi anche se spesso uniti.

1. Sul tema della 'applicazione' della Messa secondo una particolare intenzione.

La santa Messa, essendo la ripresentazione del mistero pasquale di Cristo, è finalizzata alla salvezza universale del mondo e degli uomini; ed, essendo la celebrazione del sacramento che costruisce la Chiesa, è finalizzata al bene di tutta la Chiesa e in particolare di tutta la comunità che partecipa alla celebrazione. Questo però non toglie che essa possa essere celebrata anche secondo una intenzione determinata e speciale.

Si fonda su questo principio l'uso lecito ed approvato dalla Chiesa di 'applicare' la santa Messa, cioè di celebrare secondo una particolare intenzione. Così la Chiesa obbliga il Vescovo e il parroco ad applicare la Messa per il 'popolo' nelle domeniche e nelle feste di precetto; così ancora la pietà del celebrante gli suggerisce alle volte di offrire la Messa per se stesso o per sue particolari intenzioni; così pure i fedeli, a gruppi o singolarmente, chiedono, anche a

prescindere dall'elemosina, non solo di essere ricordati nella Messa, ma di offrirla secondo una particolare intenzione, sia per se stessi che per i vivi e i defunti.

2. Sul tema della 'offerta' per la celebrazione della Messa.

La santa Messa, come e più di ogni sacramento e di ogni cosa sacra, non può essere fatta oggetto di qualsiasi forma di contratto e di commercio. La Chiesa, da sempre, vigila premurosamente per evitare al riguardo ogni specie di abuso (can. 947).

Però, siccome i fedeli devono pensare ai bisogni del sacerdote e della Chiesa - perché, come dice il Signore a proposito dei suoi inviati (Lc. 10,17) e ripete S. Paolo a proposito dei presbiteri: 'il lavoratore ha diritto al suo salario' (1 Tim. 5 18) - è lecito dare al celebrante un'offerta 'in occasione' della celebrazione della santa Messa. Quest'uso, confortato da lunga tradizione, è esplicitamente approvato dalla Chiesa anche nel nuovo Codice (can. 954 § 1). Per ben intendere quest'uso e questa tradizione saranno utili alcune riflessioni.

Anzitutto bisogna osservare che quest'offerta, anche se obbliga il sacerdote a celebrare o a far celebrare la santa Messa (cann. 949-951, 954), non è in nessun modo un 'pagamento' della Messa: per questo si dice che l'offerta vien data 'in occasione' della celebrazione della Messa. Inoltre va ricordato un suggestivo significato dell'offerta per celebrare la santa Messa. Tale offerta è un segno di più intensa partecipazione al sacrificio eucaristico, anche perché importa, specie in tanti nostri fedeli poveri, un autentico sacrificio economico. Come tale, cioè come più viva partecipazione al sacrificio di Cristo, l'offerta deve essere spiegata dai pastori, e deve essere intesa dai fedeli, i quali faranno bene, per vivere questo significato, a partecipare di presenza alla Messa per cui si è data un'offerta.

Infine si deve sottolineare che il motivo fondamentale che giustifica la liceità e anche la bontà dell'uso di dare un'offerta per la celebrazione della Messa, è quello di venire incontro al sostentamento del celebrante, ai bisogni della Chiesa, al bene dei poveri: si tratta come già detto, di una applicazione del principio asserito da Cristo e da S. Paolo. È qui opportuno sottolineare la destinazione 'comunitaria' di questa offerta. Certo essa deve servire al sostentamento del celebrante; però la Chiesa ha sempre inteso questa offerta destinata anche ai suoi bisogni e all'aiuto dei poveri. Forse questa destinazione è decaduta un po' nella coscienza dei fedeli e del celebrante.

Opportunamente perciò il nuovo Codice la richiama, sobriamente ma efficacemente, in un canone molto suggestivo: 'I fedeli che danno l'offerta perché la Messa venga celebrata... contribuiscono al bene della Chiesa e, mediante tale offerta, partecipano alla sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere' (Can. 946); dove è da notare che la destinazione alla Chiesa sembra primaria sulla destinazione ai singoli: l'offerta è destinata a questi in quanto sono a servizio della Chiesa. La destinazione 'comunitaria' dell'offerta per la santa Messa costituisce anche, di conseguenza, un principio normativo che deve regolare il comportamento del sacerdote e della Chiesa nell'uso dell'offerta medesima. Questa offerta infatti, come quelle date per qualsiasi atto di ministero, non costituiscono, né per il celebrante, né per la Chiesa, una proprietà da usare a proprio arbitrio: sono piuttosto un bene economico da destinare, una volta provveduto al sostentamento del celebrante e alle necessità della Chiesa, ad opera di bene e in aiuto ai poveri.

3. Sul tema dell'offerta per una intenzione determinata.

Abbiamo distinto finora tra 'applicazione' della Messa secondo una particolare intenzione ed offerta per la celebrazione della Messa. Di solito però offerta ed applicazione sono unite, perché si usa dare un'offerta affinché si celebri secondo una particolare intenzione. Lo stesso Codice si pone in questa prospettiva; dice infatti: 'Secondo l'uso approvato dalla Chiesa è lecito ad ogni sacerdote, che celebra la Messa, ricevere l'offerta data perché applichi la Messa secondo una determinata intenzione' (can. 945 § 1).

Si tratta di un uso legittimo non solo perché ricevuto dalla Chiesa, ma anche perché è legittima, per i motivi esposti, sia l'applicazione della Messa secondo una particolare intenzione, sia l'offerta per la celebrazione della Messa. Si potrebbe aggiungere che, unendo applicazione ed offerta, la partecipazione dell'offerente al sacrificio eucaristico diventa più intensa; purché, ovviamente, questi gesti siano accompagnati da fede, amore e, possibilmente, dalla presenza alla celebrazione della Messa.

Sarà utile ricordare che la consuetudine di unire applicazione ed offerta non deve escludere la possibilità di applicare senza offerta (cann.945 § 2).

Intenzione ed offerta per le Messe dei legati

L'uso dei legati e, precisamente, quello dei legati per Messe, è di antica tradizione nella Chiesa, ed è tanto caro, ancor oggi, a molti fedeli della nostra Diocesi. Per capirlo e per ben praticarlo saranno utili alcune riflessioni.

1. I 'legati' o 'pie fondazioni non autonome' (can. 1303, §§ 1,2) sono una donazione alla Chiesa o a un ente ecclesiastico, di beni temporali mobili o immobili, per realizzare con i loro redditi precise intenzioni, quali: le necessità della Chiesa, il sostentamento dei presbiteri, il culto, opere specifiche, il bene dei poveri e dei bisognosi, ecc.

Particolare diffusione hanno i legati per la celebrazione delle Messe sia per i vivi, sia, più frequentemente, per i defunti. Tali legati, oltre che espressione di fede nel valore della Eucaristia, sono anche un segno della fede nella 'comunione dei santi', comunione che intercorre con i vivi e con i defunti.

A proposito di Messe, legatizie o no, va notato che il valore di intercessione, di soddisfazione e di suffragio dipende anzitutto dalla bontà misericordiosa di Dio, e poi dalla bontà e rettitudine sia degli offerenti che dei destinatari. Nel caso di destinatari defunti è utile ricordare la riflessione, già fatta da Agostino (*De cura gerenda pro mortuis* 1,2), che i nostri suffragi giovano loro nella misura in cui da vivi hanno meritato che loro giovassero.

2. Alla luce di tali riflessioni i legati per Messe sono da accettarsi non solo in forza della tradizione, ma anche perché sono obiettivamente leciti ed esprimono, come detto, una fede autentica nel valore della Messa e nella comunione dei santi. Non va quindi rifiutata e contestata questa tradizione, anche perché tale opposizione offende molte volte la fede semplice e profonda di tanti cristiani, uomini e donne, che hanno fatto dei sacrifici per poter depositare dei legati, pensando, giustamente, di venire incontro con il valore della Messa ai bisogni dei vivi e dei defunti. Piuttosto occorrerà illuminare questa tradizione con una chiara e saggia catechesi.

I sacerdoti pastoralmente attenti e diligenti approfitteranno della celebrazione del triduo dei morti e dell'ottavario dei defunti per illuminare i fedeli sulle verità di fede circa il valore dell'Eucaristia e la comunione dei santi, animandoli a dare questo significato alla pratica e alla devozione dei legati, superando ogni concezione e ogni tentazione contrattualistica.

3. A proposito di questa catechesi, oltre alla proposta degli atteggiamenti di fede ricordati, è opportuno spiegare ai fedeli due aspetti, di solito trascurati.

Anzitutto va chiarito che anche i legati di Messe, come qualsiasi offerta per la Messa, devono sempre servire - ovviamente attraverso l'adempimento degli oneri stabiliti nell'atto di fondazione - al sostentamento del celebrante ed ai bisogni della Chiesa sia locale che diocesana. Si fonda anche su questa destinazione al bene della Chiesa diocesana, oltre che sulla tutela del capitale, degli oneri e delle intenzioni dell'offerente, l'obbligo dei sacerdoti e dei fedeli di depositare tali legati presso la curia (cann. 1299 ss.).

In secondo luogo va spiegato il significato della 'perpetuità' dei legati. Si tratta senza dubbio di un aspetto secondario ma rilevante, specie nella coscienza dei nostri fedeli. Teoricamente un capitale o un bene immobile adeguato dovrebbe garantire l'onere della Messa o delle Messe per un tempo indefinito. Però il deterioramento dei beni, la svalutazione della moneta e altri imprevisti rendono praticamente impossibile una tale perpetuità, anche se bisognerà cercare il modo di garantire il più a lungo possibile questo onere: quindi più che di perpetuità si deve parlare di 'diuturnità' dei legati. Occorrerà però assicurare i fedeli che se anche diminuiranno o cesseranno le Messe celebrate in forza di un legato, il gesto di depositarlo sarà sempre un segno di fede e un generoso atto di carità per il bene spirituale dei destinatari, vivi o morti, o per i bisogni della Chiesa, dei suoi sacerdoti, dei poveri.

SECONDA PARTE

DISPOSIZIONI PASTORALI

1 - Iterazione delle messe

Art. 1. Principio e norma fondamentale per l'iterazione delle Messe è quanto stabilisce il Codice di Diritto Canonico:

§ 1 - 'Eccettuati i casi in cui a norma del diritto comune è lecito celebrare o concelebbrare l'Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno'.

§ 2 - 'Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto' (can. 905 §§ 1-2).

Art. 2. § 1 - A norma del can. 905 § 2 il permesso di iterare la Messa nel territorio della diocesi può essere concesso solo dall'Ordinario del luogo cioè, per la nostra diocesi dal Vescovo o dal Vicario generale, salvi i casi in cui tale concessione è data per tutta la Chiesa dal diritto universale.

§ 2 - Nessun altro sacerdote quindi, né diocesano né religioso, a meno di una delega concessa dal diritto universale o particolare oppure data personalmente per iscritto dalla competente autorità, può permettersi o permettere di iterare la Messa.

Art. 3. Il diritto universale, a cui rimanda il can. 905 § 1, autorizza le 'celebrazioni' iterate nei giorni seguenti:

a) - al giovedì santo, chi ha celebrato o concelebbrato la Messa crismale può celebrare o concelebbrare la messa in 'Coena Domini',

b) - a Pasqua, chi ha celebrato o concelebbrato la Messa 'in nocte' può celebrare o concelebbrare la Messa in 'die';

c) - nel Natale del Signore, tutti i sacerdoti possono celebrare o concelebbrare le tre Messe, purché si rispetti l'ora stabilita dalla liturgia: 'in nocte, in aurora, in die';

d) - in qualsiasi giorno, 'chi concelebbrava con il Vescovo o un suo delegato durante il Sinodo o la Visita pastorale, oppure concelebbrava in occasione di un convegno di sacerdoti, può di nuovo celebrare per l'utilità dei fedeli';

e) - pure in qualsiasi giorno tutti i sacerdoti appartenenti ad una 'comunità' tenuti a celebrare individualmente per il bene pastorale dei fedeli, possono nello stesso giorno concelebrare anche la messa conventuale o di 'comunità';

f) - nella commemorazione dei fedeli defunti tutti i sacerdoti possono celebrare o concelebrare le tre Messe.

Art. 4. Oltre ai casi fissati dal diritto universale (cfr. art. 3) il vescovo, a norma del can. 905 § 2, concede, in modo generale, di binare solo in questi casi:

1 - per la celebrazione della messa nei funerali e nei matrimoni;

2 - per la celebrazione di una messa ad utilità dei fedeli, qualora si fosse concelebrato in occasione di un funerale.

Art. 5. In ossequio al can. 905 § 2, che richiede la 'giusta causa' perché l'Ordinario possa concedere la trinazione nei giorni di precetto, si stabilisce quanto segue:

§ 1 - 1. Le 'iterazioni abituali', cioè quelle che si prevedono ricorrenti nei giorni feriali o nei giorni di precetto per costanti bisogni pastorali, saranno concesse non alla persona del sacerdote, ma alla parrocchia o alla chiesa equiparata, nella persona del parroco o del rettore;

- 2. tali iterazioni dovranno essere concordate ogni anno, entro il mese di novembre, tra il parroco o il rettore interessato e il vicario locale; saranno poi concesse, tramite il vicario locale, dal vicario generale.

- 3. per i giorni di precetto le iterazioni saranno concesse alla luce del principio pastorale che la Messa festiva non deve essere subordinata a comodi individuali o privati, ma deve raccogliere in modo comunitario l'assemblea dei fedeli partecipanti, anche se non si trascureranno le legittime consuetudini e si terrà presente, in misura opportuna, l'utilità dei fedeli per l'adempimento del precetto festivo;

- 4. per i giorni feriali si deve evitare di chiedere la binazione per venire incontro a domande individuali o privatistiche, come sarebbero quelle: di soddisfare le applicazioni offerte dai fedeli, di continuare una consuetudine legata alla presenza di più preti, ecc.; il motivo di richiedere la binazione nei giorni feriali è quello del bene pastorale dell'intera comunità, tenuto presente anche il numero dei fedeli; non basta, da sola, la motivazione di realizzare nella parrocchia, ogni giorno, due momenti di celebrazione eucaristica: a questo lodevole prassi pastorale si può venire incontro celebrando la Messa nell'orario più frequentato, e realizzando in un altro orario una celebrazione contemplativa dell'Eucaristia, come potrebbe essere la liturgia della Parola del giorno o della liturgia delle ore con distribuzione della Comunione o la benedizione eucaristica, secondo quanto indicato dal Rituale Romano.

§ 2 - Le iterazioni 'non abituali', cioè quelle che si impongono in alcuni particolari circostanze o dal sopraggiungere di una improvvisa necessità, saranno richieste, sempre dal parroco o dal rettore della chiesa, all'Ordinario di cui qui sopra all'art. 2 oppure al vicario locale; quest'ultimo terrà conto delle iterazioni concesse e ne darà comunicazione nella relazione annuale della parrocchia.

Art. 6. § 1 - Il diritto universale stabilisce con chiarezza che nei giorni feriali e festivi può essere concessa la binazione e solo in quelli festivi la trinazione. Va quindi riprovato e rimosso l'abuso di celebrare nei giorni feriali più di due messe e nei giorni festivi più di tre messe; abuso grave, perché va contro una esplicita disposizione del diritto e perché tale iterazione non è stata, ovviamente, concessa dall'autorità competente.

§ 2 - Il parroco che prevede di non poter soddisfare nei giorni festivi alle necessità pastorali della sua parrocchia solo con la trinazione, provveda in tempo opportuno, chiamando altri sacerdoti. Di fronte a un caso imprevisto ricorra al vicario locale, il quale, a norma dell'art. 5 § 2, potrà autorizzare un sacerdote a binare o a trinare per venire incontro a questa urgenza. Se proprio non sarà possibile, avvisati i fedeli, si faccia una celebrazione eucaristica senza messa, come è suggerito all'art.5 §§ 1, 4; evitando però che questa situazione si ripeta.

Art. 7. Qualsiasi concessione di iterazione di Messa viene a cessare se dovesse essere presente un sacerdote disponibile per la celebrazione. Si esortano perciò i sacerdoti residenti o in qualsiasi modo presenti in una parrocchia a mettersi a disposizione del parroco o del rettore della chiesa per le Messe d'orario.

2 - Offerta diocesana per la Messa manuale

Art. 8. A proposito dell'offerta manuale data per la celebrazione della Messa, i sacerdoti e i fedeli si adegueranno scrupolosamente alle indicazioni del Codice di Diritto Canonico (cann. 945-958) e alle disposizioni che vengono stabilite negli articoli seguenti.

Art. 9. A norma del can. 952 § 2, l'offerta diocesana della Messa manuale viene fissata nella somma di lire cinquemila, ricordando che 'non è lecito al sacerdote chiedere una somma maggiore; gli è tuttavia consentito accettare un'offerta data spontaneamente, maggiore o minore' (can. 952 § 1).

Art. 10. § 1 - A norma del diritto universale (can. 951 § 1) non è lecito al sacerdote, anche se celebra più Messe trattenere più di un'offerta al giorno, tranne che per le tre Messe della solennità del Natale.

§ 2 - Chi è tenuto a celebrare la Messa in ragione del suo ufficio, come ad esempio il Vescovo e il parroco per la Messa 'pro populo', non può trattenere l'offerta per le Messe iterate in quel giorno.

Art. 11. § 1 - Il sacerdote che celebra più messe nello stesso giorno può applicare ciascuna di esse secondo l'intenzione per la quale è stata data l'offerta; però non può trattenere l'offerta per le Messe iterate. La deve consegnare alla Curia perché va usata secondo le finalità stabilite (can. 951 § 1).

§ 2 - 1. In forza di questo diritto il Vescovo (can. 905 § 1), stabilisce per la nostra diocesi che la somma da trasmettere alla Curia per le Messe iterate e applicate deve corrispondere all'elemosina diocesana vigente: queste offerte serviranno per le necessità della diocesi e in particolare per il seminario.

- 2. L'importo superante l'offerta diocesana può essere trattenuto dal sacerdote celebrante sia come retribuzione a titolo intrinseco (can. 951 § 1), sia come contributo che il vescovo destina l'onesto sostentamento del sacerdote celebrante. Non deve però essere accumulata per un personale arricchimento; se all'onesto sostentamento del sacerdote fosse già provveduto diversamente, egli sentirà il dovere di destinare ai bisogni della Chiesa, la quota a lui lasciata, in particolare ai bisogni della propria parrocchia e dei poveri. Questo principio vale, del resto, per tutto quanto gli viene dal ministero e supera le sue necessità economiche (can. 282 § 2).

§ 3 - Poiché 'il sacerdote che concelebra nello stesso giorno una seconda messa, a nessun titolo può percepire l'offerta per questa' (can. 951 § 2), è ovvio che per tale binazione non si dovrà trasmettere alla Curia nessuna offerta.

Art. 12. § 1 - Poiché le iterazioni delle messe sono concesse, nella nostra diocesi, alle parrocchie, nella persona del parroco, e alle rettorie, nella persona del rettore, l'obbligo di trasmettere alla Curia la quota diocesana delle messe iterate spetta al sacerdote celebrante nel caso che questi avesse applicato secondo la propria intenzione.

§ 2 - La trasmissione di questa offerta verrà fatta ogni semestre e precisamente entro il 15 di luglio per il primo semestre ed il 15 gennaio per il secondo.

3 - Legati per la celebrazione di messe

Art. 13. Essendo l'Ordinario, a norma del diritto, 'l'esecutore di .tutte le pie volontà, valevoli sia in caso di morte, sia tra vivi ' (can. 1301 § 1), si richiama che:

- 1. Qualsiasi fondazione - e quindi anche quella per legati di Messe - non può essere validamente accettata dalla parrocchia o da altra persona giuridica senza 'la licenza scritta dell'Ordinario' (can. 1304 § 1).

- 2. Il denaro e i beni mobili assegnati a titolo di dote per tali fondazioni devono essere immediatamente depositati in Curia, all'Ufficio Legati Pii, che provvederà alla loro amministrazione (can. 1305). Perciò è da riprovare l'abuso di chi accoglie legati e li trattiene presso la parrocchia o altra persona giuridica soggetta all'Ordinario.

Art. 14. § 1 - Tutte le fondazioni, anche se fatte verbalmente, devono essere messe in scritto e le tavole di fondazione o copie di esse devono essere conservate nell'archivio di Curia e nell'archivio della persona giuridica in favore della quale la fondazione è stata stabilita (can. 1306).

§ 2 - Per quanto riguarda le fondazioni per legati di Messe, accanto all'indicazione del capitale e degli oneri richiesti dall'offerente, si inseriscano, in accordo con l'offerente, queste due condizioni:

- l'Ordinario, 'a causa della diminuzione dei redditi può ridurre gli oneri delle messe' (can. 1308 § 2);

- trascorso il tempo fissato per l'adempimento degli oneri i beni legati resteranno alla libera disposizione del Vescovo diocesano (can. 1303 § 2).

Art. 15. § 1 - I beni immobili o mobili per i nuovi legati di messe dovranno rendere per ogni Messa una somma equivalente a circa tre volte l'offerta diocesana.

§ 2 - Spetta all'Ordinario diocesano determinare con precisione ogni anno i criteri per stabilire i redditi del capitale e conseguentemente gli oneri di Messe.

§ 3 - A tutela della volontà degli offerenti, gli oneri di Messe per i legati depositati a partire dall'entrata in vigore di queste disposizioni dureranno fino a quando l'ammontare dei redditi permette la celebrazione di Messe ad elemosina doppia dell'offerta diocesana; solo dopo saranno ridotti o estinti.

Art. 16. Per fondazioni con oneri di culto diversi della celebrazione di Messe, come ad esempio l'ufficio per i defunti, triduo dei morti, ecc., ci si intenderà con l'Ordinario.

Vicariato.....

Parrocchia

Al Rev.mo Mons. Vicario Generale

tramite il Vicario Locale

in adempimento dell'art. 5 § 1 n. 2 delle 'Disposizioni pastorali' del Decreto 'Su alcuni aspetti della celebrazione della Messa' il sottoscritto parroco d'accordo con il suo Vicario Locale chiede le seguenti iterazioni abituali:

Festive

N..... binazione/i, motivazione:
.....

N..... trinazione/i motivazione:
.....

Feriali

N..... binazione/i quotidiana/e, motivazioni:
.....

N..... binazione periodica.....
motivazione:
.....
.....

Lì

In fede,

P.G. N .

L'ORDINARIO DELLA DIOCESI DI BERGAMO

Vista l'istanza si concede:

.....
.....
.....

.....

.....

Bergamo lì

Il Vicario Generale